

STATUTO

ESTIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GELA CL VIA DEI GERANI SNC

Numero REA: CL - 113549

Codice fiscale: 02002800858

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

	terà all'amministratore unico.	
	Viene eletto per il primo triennio amministratore unico il	
	signor Ognisanto Angelo Massimo.	
	Il suddetto dichiara che nei suoi confronti non sussiste al-	
	cuna causa di ineleggibilità e di decadenza di cui all'arti-	
	colo 2382 codice civile.	
	L'amministratore unico avrà la legale rappresentanza della	
	società, anche in giudizio.	
	La Società sarà retta e disciplinata oltre che dalle disposi-	
	zioni di legge in materia, da quelle del presente atto	
	nonchè dello Statuto Sociale.	
	L'amministratore unico viene autorizzato ad apportare al pre-	
	sente atto costitutivo, nonché all'allegato statuto, tutte	
	quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che venissero e-	
	ventualmente richieste in sede di iscrizione o dalle compe-	
	tenti Autorità in altra sede.	
	Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico	
	della società ed il loro importo globale ammonta approssima-	
	tivamente ad Euro duemila/00.	
	NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	L'organizzazione ed il funzionamento della società cooperati-	
	va sono regolati dal seguente statuto.	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	" ESTIA Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	

	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART.1 - (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Gela la Società Coopera-	
	tiva denominata:	
	" ESTIA Società Cooperativa Sociale".	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui	
	la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposi-	
	zioni della legge 3 aprile 2001 n.142, e successive modifica-	
	zioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-	
	cembre 1997 n.460.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione e sulla cooperazione	
	sociale, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa, potrà istituire, con delibera degli organi	
	competenti, succursali, agenzie e rappresentanze anche altro-	
	ve.	
	ART.2 - (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	

	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART.3 - (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - fi-	
	nalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari ed educati-	
	vi, di cui all'art.1, lettera a), della legge 8 novembre	
	1991 n.381.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono persegui-	
	re è quello di ottenere, tramite la gestione in forma asso-	
	ciata e la prestazione della propria attività lavorativa a	
	favore della cooperativa, con le migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali e nella sfera sociale, quello	
	di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno	
	delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assi-	
	stenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria,	
	della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli	
	anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le mi-	
	gliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e	
	materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazio-	
	ni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio so-	

	ziale.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la presta-	
	zione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori	
	nel settore corrispondente all'oggetto sociale della coopera-	
	tiva, sulla base di previsioni del regolamento, che defini-	
	scono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	La fruizione , da parte dei "soci utenti" dei servizi socia-	
	li di cui all'art.1, lett.a) della legge n.381/1991.	
	Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi,	
	facenti parte delle categorie bisognose di intervento socia-	
	le per motivazioni connesse all'età o alla condizione perso-	
	nale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamen-	
	to, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibi-	
	li sul mercato.	
	ART.3 Bis - (Mutualità prevalente)	
	La cooperativa, svolge la propria attività caratteristica a	
	sensi dell'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991	
	n.381, e dell'art.2520, comma 2, del codice civile, in modo	
	da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale	
	a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di	
	non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente	
	statuto relative allo scopo mutualistico e all'oggetto socia-	
	le.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	

	le, cooperativa a mutualità prevalente (art.111 - septies	
	disp. att. c.c.).	
	ART.4 - (Oggetto sociale)	
	La cooperativa retta dai principi della mutualità senza fi-	
	nalità speculative, si propone di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività so-	
	cio-sanitarie ed educative.	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è:	
	- assistenza sociale e accompagnamento rivolto ai bambini,	
	giovani, disabili, portatori di handicap, gestanti, ragazze	
	madri ed in generale soggetti svantaggiati che necessitano	
	di cure e sorveglianza e di assistenza psicologica e morale;	
	- assistenza e cure specialistiche, riabilitative socia-	
	li, domiciliari e/o presso ospedali, case di cura, case	
	di riposo per anziani, minori handicappati, tossicodipen-	
	denti, nonchè in tutti gli spazi integrati nei vari setto-	
	ri(scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze in-	
	tegrate, animazione culturale), prestazioni di servizi di	
	trasporto e servizi mensa.	
	- organizzazione e gestione di seminari, corsi formati-	
	vi/informativi, laboratori, volti a diffondere competenze	
	interculturali e/o interdisciplinari e/o interetniche an-	
	che con l'intervento di soggetti esperti non soci.	
	- organizzazione e gestione di attività per la prima in-	

	fanzia ludici e ricreativi come ad esempio, asili nido,	
	scuola materna, microasili asili aziendali, attività	
	post-scuola, attività para scolastiche, Grest estivi, fe-	
	ste, ludoteche, babyparking, e attività sportive.	
	- istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orien-	
	tamento scolastico e professionale, di qualificazione e	
	riqualificazione, corsi di formazione e aggiornamento di	
	personale educativo, sanitario e non.	
	- attività volte alla prevenzione ed al superamento di o-	
	gni forma di emarginazione, utilizzando l'occupazione del	
	tempo libero e delle quali possano usufruire anche perso-	
	ne con problemi psico-fisici;	
	- ogni attività accessoria e complementare ai servizi in-	
	dicati nell'oggetto sociale che favoriscono il lavoro gio-	
	vanile.	
	- assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili e ai	
	minori;	
	- istituzione, promozione, organizzazione in proprio e	
	non, di servizi sociali (centro di accoglienza richieden-	
	ti asilo e rifugiati, comunità alloggio, case famiglia,	
	centri residenziali e semi residenziali, centri di atti-	
	vità protetta, centri sociali, case albergo, centri diur-	
	ni, centri per anziani, portatori di handicap, tossicodi-	
	pendenti, minori in difficoltà, detenuti in fase post de-	
	tentiva e famiglie di detenuti);	

	- organizzazione e gestione di servizi da articolare per	
	favorire l'integrazione scolastica di minori portatori di	
	handicap, la prevenzione ed il recupero del disadattamen-	
	to scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono sco-	
	lastico; per favorire la socializzazione di individui por-	
	tatori di handicap o di soggetti socialmente disadattati;	
	per realizzare attività di sostegno didattico in orario	
	post scolastico; per realizzare forme di aiuto	
	post-preventivo che tengano conto delle esigenze globali	
	delle persone, delle famiglie e delle comunità in diffi-	
	coltà; per svolgere attività ricreative per l'integrazio-	
	ne e per la formazione professionale di soggetti in diffi-	
	coltà;	
	- assistenza igienico - personale dei soggetti portatori	
	di handicap in tutti i contesti educativi e sociali,	
	nonché l'attività di tutoraggio ed accompagnamento;	
	- istituzione e gestione di asili nido, scuole materne,	
	attività parascolastiche, nonché di servizi ausiliari di	
	collocamento; assistenza e orientamento a bambini, garan-	
	tandone la cura e la salvaguardia, tenendo sempre presen-	
	ti gli aspetti educativi e pedagogici;	
	- servizi di educativa di strada ed educativa domicilia-	
	re;	
	- assistenza a favore dei minori dei rapporti con l'auto-	
	rità giudiziaria;	

	- organizzazione di soggiorni vacanza;	
	- assistenza fisioterapica, chinesiterapica e riabilitati-	
	va; all'uopo la società potrà fornirsi di tutte le attrez-	
	zature idonee e necessarie per il conseguimento delle fi-	
	nalità citate;	
	- servizi di trasporto e servizio mensa;	
	- intervento a favore di famiglie bisognose, famiglie di	
	detenuti, vittime del delitto, di detenuti nella fase	
	post penitenziaria;	
	- assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro di	
	handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, dete-	
	nuti nella fase post penitenziaria;	
	- istituzione e gestione di consultori familiari, corsi	
	di orientamento scolastico e professionale, corsi di for-	
	mazione e aggiornamento di personale educativo;	
	- iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e	
	della criminalità minorile mediante la realizzazione di	
	servizi e di interventi ed al sostegno di adolescenti e	
	di giovani in difficoltà;	
	- realizzazione di progetti del servizio civile naziona-	
	le, ex L. 64/01, come sede locale di assegnazione, per	
	contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e	
	professionale dei giovani attraverso la difesa della Pa-	
	tria con mezzi ed attività non militari, favorire la rea-	
	lizzazione dei principi costituzionali di solidarietà so-	

	ciale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla per-	
	sona ed alla educazione alla pace fra i popoli;	
	- studi e ricerche nel settore dei servizi sociali, con	
	realizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi	
	e la realizzazione di archivi manuali ed informatici;	
	- valorizzazione del settore dell'informatica, della tele-	
	matica e dei servizi in generale, in vista del raggiungi-	
	mento degli scopi sociali	
	- attività volte alla prevenzione ed al superamento di o-	
	gni forma di emarginazione;	
	- tutte le attività connesse e coerenti con quelle di cui ai	
	punti precedenti;	
	- progettazione in ambito sociale;	
	- gestione di attività di telesoccorso, call center sociale,	
	disbrigo pratiche, consultorio familiare e informagiovani;	
	- servizi sanitari, poliambulatori medico specialistici, cen-	
	tri benessere e similari, gestione di R.S.A. per anziani;	
	- gestione dei servizi culturali e di promozione e/o gestio-	
	ne di ogni forma di turismo sociale, responsabile, sostenibi-	
	le, culturale e naturalistico;	
	- organizzazione e gestione di soggiorni climatici per anzia-	
	ni, vacanze per minori portatori di handicap, vacanze - stu-	
	dio, turismo per disabili, turismo per famiglie con bambini,	
	- gemellaggi;	
	- servizi ed attività di accoglienza per gli immigrati:	

	- gestione di comunità/centri/alloggi per l'accoglienza di	
	immigrati e stranieri;	
	- gestione, in proprio o mediante affidamento a terzi, di	
	tutti i servizi connessi all'accoglienza (mensa, trasporti,	
	assistenza socio sanitaria);	
	- organizzazione di attività e progetti per l'integrazione	
	culturale e l'inserimento lavorativo degli stranieri;	
	- attività di consulenza, ricerca e progettazione sulle mate-	
	rie presenti nell'oggetto sociale della società;	
	- ogni altra attività connessa e/o strumentale.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limi-	
	ti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte	
	le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non	
	nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che sa-	
	ranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od uti-	
	li compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a	
	favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di	
	interessenze e partecipazioni in altre società od imprese a-	
	venti oggetto analogo od affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel ri-	
	spetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART.5 - (Soci Cooperatori)	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmen-	
	te capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale	
	nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o	
	che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessa-	
	rie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con	
	la propria attività lavorativa o professionale;	
	b) - i soci volontari, quali definiti dall'art.9 della legge	
	n.381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	ART.6 - (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	

	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione personale e/o professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere nè inferiore nè supe-	
	riore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessi.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se	

non appositamente convocata, in occasione della successiva

convocazione, delibera sulle domande non accolte.

L'Organo amministrativo, nella redazione al bilancio, o nel-

la nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi

soci.

ART.7 - (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-

lo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-

l'Organo amministrativo.

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso

delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea

in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'orga-

no amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei

soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-

zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-

ra raccomandata alla Cooperativa.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo ammini-

	strativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carat-	
	tere fiscale, versamenti costituenti finanziamenti sia frut-	
	tiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di	
	risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizio-	
	ni di legge in materia bancaria e creditizia.	
	ART.8 - (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	ART.9 - (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, en-	
	tro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	

la domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART.10 - (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che infriscano il rapporto mutualistico;

c) che non osservi il presente statuto, il regolamento sociale, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 90 giorni, non adempia al versamen-

	to del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di som-	
	me dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'or-	
	gano amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-	
	termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	ART.11 - (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot-	
	tati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demanda-	
	te alla decisione del Collegio arbitrale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione.	
	ART.12 - (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	

	lutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comun-	
	que, in misura mai superiore all'importo effettivamente ver-	
	sato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	ART.13 - (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art.12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presenta-	
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, idonea documentazione, dalla quale risultino	
	gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) me-	
	si dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenti di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	

	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art.6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art.12.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico,	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La So-	
	cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'art.6.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo fra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art.12.	
	ART.14	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabi-	
	lità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	

	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.10, lettere	
	b), c) d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei dan-	
	ni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui art.1243 cod.civ.	
	Il socio che cessa di fare parte della società risponde ver-	
	so questa per il pagamento dei conferimenti non versato, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART.15 - (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	

	da quote ciascuna di valore non inferiore ne superiore ai li-	
	miti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art.17 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono es-	
	sere ripartire fra i soci nè durante la vita sociale nè al-	
	l'atto dello scioglimento della società.	
	ART.16 - (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente art.6, controfir-	
	mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e	
	salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	

	chiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve scrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diveni-	
	re socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	ART.17 - (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ven-	
	ga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano par-	
	ticolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del-	
	la società segnalate dall'organo amministrativo nella reda-	
	zione sulla gestione o in assenza di questa, nella nota inte-	
	grativa al bilancio.	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio	
	1992 n.59 nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31 gen-	
	naio 1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando, le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	fra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire dividendi ai soci non cooperatori nella misura mas-	
	sima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità pre-	
	valente.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	ART.18 - (Ristorni)	

	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'atti-	
	vità mutualistica.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	TITOLO V	
	Organi sociali	
	ART.19 - (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il collegio dei sindaci se nominato.	
	ART.20 - (Assemblea)	
	La convocazione dell'assemblea, deve effettuarsi, a cura del-	
	l'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r	
	fax o e.mail (questi ultimi solo nel caso consentano la pro-	
	va del ricevimento) inviati otto giorni prima dell'adunanza	
	all'indirizzo indicato nel libro soci, contenenti l'ordine	

	del giorno, il luogo, (nella sede sociale o altrove purchè	
	in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda con-	
	vocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso dal-	
	la prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci sono presenti o informati della riunione	
	e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	ART.21 - (Funzioni dell'assemblea)	
	L'assemblea:	
	1 - approva il bilancio e destina gli utili;	
	2 - procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	3 - procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presiden-	
	te del collegio sindacale;	
	4 - determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	5 - approva i regolamenti interni;	
	6 - delibera di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	7 - provvede alle modifiche dello statuto;	
	8 - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	

	9 - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
	za ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data del-	
	la richiesta.	
	ART.22 - (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	

	ART.23 - (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	ART.24 - (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	ART.25 - (Presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e dal presidente dell'organo amministrativo e in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza	

dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART.26 - (Amministrazione)

La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta fra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

ART.27 - (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società esclusi quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto; l'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dal-

	l'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o a	
	più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni di suoi componenti, determinandone il contenu-	
	to, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della dele-	
	ga.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	ART.28 - (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e.mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'a-	
	dunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	ART.29 - (Integrazione del consiglio)	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del cod.civ., purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	ART.30 - (Compensi degli amministratori)	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.	
	ART.31 - (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta , nei limiti del-	

	le deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se	
	nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori ge-	
	nerali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente, previa apposta deli-	
	bera dell'organo amministrativo potranno conferire speciali	
	procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	ART.32 - (Collegio sindacale)	
	Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea si compone di tre membri	
	effettivi eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-	
	blea l'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	

	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	ART.33 - (Clausola compromissoria)	
	Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e	
	la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, a-	
	venti per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presi-	
	dente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, entro	
	trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dal-	
	la parte più diligente.	
	La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provin-	
	cia in cui ha sede la società, dell'arbitro nominato.	
	L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni for-	
	malità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta	
	giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pro-	
	nunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.	
	La presente clausola compromissoria non si applica alle con-	
	troversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbliga-	
	torio del Pubblico Ministero.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	ART.34 - (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23 lett.c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART.35 - (Regolamenti)	
	L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.22.	
	ART.36	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	

	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	ART.37 - (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	della società a responsabilità limitata.	
	Ri-	
	chiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscrit-	
	to a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte scritto	
	di mio pugno e da me letto ai comparenti che l'approvano.	
	Consta di nove fogli su pagine trentacinque intere e sin qui	
	della presente.	
	Viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinque.	
	F.to Angelo Massimo Ognisanto	
	F.to Viviana Perna	
	F.to Ognisanto Manuela Monia	
	F.to Casale Giuseppe	
	F.to Concetta Patti notaio	

[illegible]